

TAR di Bari, n. 3683/10: realizzazione di una stazione radio-base e poteri del Comune

È illegittimo il provvedimento di sospensione delle pratiche edilizie aventi ad oggetto la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare, disposto in attesa di apposita regolamentazione comunale dell'individuazione dei siti e delle caratteristiche strutturali degli impianti. Si tratta, infatti, di una misura soprassessoria di salvaguardia atipica in quanto tale inammissibile poiché non espressamente prevista dalla legge e volta ad introdurre sostanzialmente un divieto assoluto e generalizzato, senza previsione di durata e che si estende indiscriminatamente a tutte le zone del territorio comunale.

(Nella specie, il Collegio, nell'accogliere il ricorso, ha sottolineato che il provvedimento gravato si limitava a sospendere sine die il procedimento amministrativo "in attesa di apposita regolamentazione comunale dell'individuazione dei siti e delle caratteristiche strutturali degli impianti", violando il dovere gravante sulla pubblica amministrazione di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso entro i termini di cui all'art. 2 legge n. 241/1990).

N. 03683/2010 REG.SEN.
N. REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2387 del 2000, proposto da:
Società T.I.M. – Telecom Italia Mobile – s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto
Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Raffaele G. Rodio in Bari, via Putignani, 168;

contro

Comune di Peschici;

nei confronti di

D'Adduzio Massimo;

per l'annullamento,

previo accoglimento dell'istanza cautelare,

- del provvedimento prot. n. 4257 del 22.6.2000, pervenuto alla T.I.M. s.p.a. in data
28.6.2000, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Peschici, di
sospensione delle pratiche edilizie aventi ad oggetto la realizzazione di due stazioni radio
base per telefonia cellulare nel Comune medesimo;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, della
decisione n. 39 assunta dalla C.E.C. nella seduta del 20.6.2000, richiamata nel succitato
provvedimento di sospensione;

nonché per la condanna del Comune di Peschici, ai sensi degli artt. 33 e ss. dlgs n.
80/1998 e 7 legge n. 1034/1971, per come modificati ed integrati dall'art. 7 legge n.
205/2000, al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società ricorrente per effetto
dell'illegittima sospensione delle pratiche edilizie;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2010 il dott. Francesco Cocomile e udito
per la parte ricorrente il difensore avv. R. Chieffi, su delega dell'avv. E. Sticchi Damiani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il presente ricorso deve essere accolto in quanto fondato con riferimento alla domanda di annullamento degli atti gravati.

Invero la società ricorrente T.I.M. – Telecom Italia Mobile – s.p.a. contesta il provvedimento prot. n. 4257 del 22.6.2000, pervenuto alla stessa T.I.M. s.p.a. in data 28.6.2000, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Peschici, di sospensione delle pratiche edilizie aventi ad oggetto la realizzazione di due stazioni radio base per telefonia cellulare nel Comune medesimo.

Il provvedimento gravato si limita a sospendere sine die il procedimento amministrativo "in attesa di apposita regolamentazione comunale dell'individuazione dei siti e delle caratteristiche strutturali degli impianti".

La società ricorrente contesta a ragione la legittimità di un provvedimento soprassessorio – quale quello impugnato in questa sede - violativo del dovere gravante sulla pubblica amministrazione di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso entro i termini di cui all'art. 2 legge n. 241/1990.

In tal modo il Comune di Peschici ha dato vita pertanto ad una misura soprassessoria di salvaguardia atipica in quanto tale inammissibile poiché non espressamente prevista dalla legge e volta ad introdurre sostanzialmente un divieto assoluto e generalizzato, senza previsione di durata e che si estende indiscriminatamente a tutte le zone del territorio comunale (cfr. sul punto T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 23 dicembre 2004, n. 6239 e T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 1° febbraio 2010, n. 221).

Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l'accoglimento del ricorso introduttivo e per l'effetto l'annullamento dei provvedimenti gravati.

Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
Infine non è provata la richiesta di risarcimento dei danni formulata da parte ricorrente, che, sul punto, non fornisce alcuna prova, pur essendo suo preciso onere, in ordine all'an ed al quantum del pregiudizio dalla stessa asseritamente subito in conseguenza dell'agere illegittimo dell'amministrazione. Ne deriva il rigetto della relativa domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso introduttivo e per l'effetto annulla i provvedimenti gravati;
- 2) respinge la richiesta di risarcimento dei danni formulata da parte ricorrente.

Condanna il Comune di Peschici al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente società T.I.M. – Telecom Italia Mobile – s.p.a., liquidate in complessivi €. 2.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2010 con l'intervento dei

magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)